

Circolazione Integrativa



**ORIGINALE**

22914

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Circolazione  
stradale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 26757/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Rel. Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Proc. 22914

Rep. 2.1

Da. 07/11/2012

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26757-2010 proposto da:

T [ ] P [ ] [ ] , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,  
 presso lo studio dell'avvocato RUFFOLO UGO, che lo  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI  
 CARLO giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2012

1770

**contro**

COOPERATIVA C [ ] S.C.A R.L. [ ]  
 A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE COMPARTIMENTO  
 VIABILITA' PER L'EMILIA ROMAGNA;

1

- intimati -

Nonché da:

COOPERATIVA [C] S.C.A R.L. [ ] in  
persona del suo legale rappresentante pro-tempore  
Presidente [A] [T], elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio  
dell'avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato SPIZUOCO GABRIELE  
giusta in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

[T] [P] [ ], elettivamente  
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,  
presso lo studio dell'avvocato RUFFOLO UGO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI  
CARLO giusta delega in atti;

- controricorrente all'incidentale -

nonché contro

A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - COMPARTIMENTO  
VIABILITA' PER L'EMILIA ROMAGNA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 394/2010 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 19/04/2010, R.G.N.  
2206/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

CARLEO;

udito l'Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha  
concluso per il rigetto ricorso principale; assorbito  
il ricorso incidentale condizionato;

CASSAZIONE.net

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione ritualmente notificata, T [ ] P [ ] conveniva avanti al Tribunale di Ravenna la S.c.a.r.l. C [ ] e l'ANAS, Ente Nazionale per le Strade, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in conseguenza del sinistro stradale, avvenuto in data 09.10.93 in Faenza, lungo la S.S. n.9 Emilia. Esponeva l'attore che il 09.10.93, alle ore 8,45 circa, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Alfa Romeo tg. [ ], la circonvallazione di Faenza, con direzione Forlì Bologna, giunto all'altezza del Km. 64 + 500, in corrispondenza di un tratto in cui erano in corso lavori di manutenzione del manto stradale, appaltati dall'ANAS alla società Cooperativa C [ ] improvvisamente aveva perduto il controllo della vettura, sbandando diverse volte contro il guardrail, ora laterale destro, ora centrale, arrestandosi, infine, con la parte anteriore del veicolo rivolta in senso inverso alla direzione di marcia tenuta; che la vettura si era divisa in due tronconi e che esso attore aveva riportato gravi lesioni con notevoli postumi permanenti, di cui chiedeva integrale ristoro. Si costituivano in giudizio, sia la società C [ ] sia l'ANAS. Quest'ultima, eccepiva la sua mancanza di legittimazione passiva; nel merito, entrambe le convenute chiedevano il rigetto della domanda, essendo l'incidente riconducibile, all'eccessiva velocità, tenuta nella circostanza, dall'attore. Nel corso del processo erano

escussi i testi ammessi; erano, altresì, espletate C.T.U. medico-legale sulla persona del [T] e C.T.U. cinematica sulla dinamica del sinistro. Con sentenza depositata in data 15.07.2003, il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda attrice, condannando il [T] al rimborso delle spese processuali, in favore delle convenute. Proponeva appello il soccombente. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 19 aprile 2010 rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa [C] la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, avverso il quale il ricorrente principale ha proposto controricorso. Entrambe le parti hanno infine depositato memoria illustrativa

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza .

Procedendo all'esame del ricorso principale, va osservato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt.2043 cc,21 d.lgs 285/1992, 31, 41 e 98 Dpr n.495/92, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che le condizioni del manto stradale e la mancata

segnalazione del corretto limite di velocità non configurassero ipotesi di insidia e quindi di pericolo occulto mentre, con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art.2051 cc, il ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che l'incidente fosse da imputare esclusivamente alla velocità non adeguata del T trascurando la presenza di ghiaia, detriti e ciottoli ed il rapporto di causalità tra la strada cosparsa di tali detriti, in custodia delle convenute, ed il verificarsi del sinistro.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

All'uopo, vale la pena di premettere che le ragioni della decisione si fondano sulla premessa che dal sopralluogo eseguito dalla Polizia stradale il 9.10.1993, vale a dire il medesimo giorno in cui si verificò l'incidente *de quo*, emerse che il cantiere risultava regolarmente segnalato; che il limite di velocità era di 70 kmh e poi di 50 kmh con divieto di sorpasso e segnalazione di ghiaino. Ciò posto, non poteva parlarsi di insidia, atteso che il cantiere era regolarmente segnalato e che l'incidente avvenne alle ore 8 e3/4 con strada asciutta ed ottima visibilità, e doveva escludersi la presenza di un pericolo occulto, anzitutto perché la presenza

del ghiaino era segnalata e poi perché esso data l'ora diurna era facilmente avvistabile (cfr pag.8).

La premessa torna utile nella misura in cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di risarcimento del danno, con riferimento alla relativa azione esperita, come nella specie, a causa di incidente stradale dovuto alla mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto, l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione. (Cass.n.20953/2006, n.366/00, n.24428/09)

Giova aggiungere che la Corte di merito ha altresì ritenuto l'infondatezza della domanda ex art.2051 cc in quanto competeva all'attore di provare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nesso che nel caso di specie non era stato provato dal danneggiato, risultando al contrario che la causa esclusiva dell'incidente andava individuata nella velocità eccessiva tenuta dal Tomea rispetto al limite dei 70 kmh e quindi nella sua condotta imprudente.

Ed è appena il caso di sottolineare come la decisione impugnata sia assolutamente in linea con l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la norma di cui all'art. 2051 cod. civ. applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori

di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (cfr Cass.n.15389/2011).

E' infine inammissibile l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, affermando che il transito sarebbe avvenuto con strada asciutta ed ottima visibilità, avrebbe reso una motivazione totalmente contraddetta dalle risultanze emerse nel processo.

A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un'ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità. Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi

preclusa ogni possibilita' per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione. (cfr Cass.n. 9233/06)

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, in esso assorbito il ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa  SC. a. R.L. espressamente subordinato all'ipotesi dell'eventuale accoglimento del ricorso avversario, affidato a due motivi, il primo in relazione agli artt.2043 e 2051 cc, il secondo per vizio di motivazione

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

**P.Q.M.**

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. Condanna il

ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della contro ricorrente in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 7.11.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Annoberto BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ogg. 11/11/2012  
Il Funzionario Giudiziario  
Annoberto BATTISTA